

Cass. civ. Sez. lavoro, 27/02/1986, n. 1259

Fatto Diritto P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Gaetano AFELTRA Presidente

" Francesco FRISINA Consigliere

" Nicola CARUCCI Rel. "

" Fulvio ALIBERTI "

" Massimo GENGHINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ROCCO Giuseppa elettivamente domiciliata in Roma, c-o la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Vinci per procura speciale in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre, 144, presso il Servizio Legale dell'Istituto; rappresentato e difeso dagli avv.ti: Enrico Ruffini e Carlo Graziani per procura speciale atti notar Maria Festa in data 5.5.82 n. 14219 Rep.

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Agrigento del 3.12.81 dep. il 11.2.82 n. 150-81 R.G. udita, nella pubblica udienza del 28.5.85, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Nicola Carucci; udito l'avv. Ruffini;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni Gazzara che ha concluso: per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore del lavoro di Enna del 6.3.1974 la Signora Giuseppa Rocco, premesso che il 26.7.1969 il figlio Aurelio Salvatore Bauso era morto per colpi di arma da fuoco esplosi da Salvatore Fiasché, guardiano notturno della cava ove il detto suo figlio si era recato quel giorno per lo svolgimento del suo normale lavoro; che la morte del figlio, compreso fra le persone assicurate ai sensi dell'art. 4 n. 6 del T.U. 30.6.1965 n. 1124, comportava la prestazione di cui all'art. 85 del citato T.U. a favore di essa madre convivente a carico; ciò premesso chiedeva la condanna dell'INAIL a dette prestazioni.

Avendo il Pretore - con sentenza del 28.5.1974 - rigettato la domanda, la Rocco proponeva appello davanti al Tribunale del lavoro della stessa città, il quale, con sentenza del 13.12.1974, lo rigettava, escludendo che la morte del Bauso fosse da collegare ad occasioni di lavoro e pur ritenendo erronea la decisione pretoria che aveva ritenuto prescritto il diritto ed improponibile la domanda.

Su ricorso della Rocco, la Corte Suprema, con sentenza del 17.4.1980 n. 2539, cassava tale decisione, rilevando il difetto di motivazione sul nesso eziologico anche indiretto, fra l'infortunio e l'attività lavorativa. In sede di rinvio il Tribunale di Agrigento, con sentenza dell'11.2.1982, perveniva anch'esso alla decisione di rigetto dell'appello della Rocco.

Premesso che il rischio assicurato è quello collegato direttamente all'attività lavorativa e non già quello elettivo connesso ad una situazione pericolosa creata dallo stesso lavoratore, il Tribunale, attraverso la ricostruzione dell'episodio quale era risultato dalla sentenza della Corte di Assise di Catania del 6.5.1971 (che aveva condannato il Fiasché per omicidio colposo) e considerando inoltre che non era stato possibile stabilire quali fossero le mansioni del Bauso, giungeva alla conclusione che, pur se si fosse ritenuto che egli esercitava opera di sorveglianza, non era riscontrabile un nesso di derivazione eziologica fra l'evento letale e la prestazione lavorativa. Il Bauso infatti, dopo avere rimproverato al Fiasché il suo arbitrario allontanamento dalla cava (di cui era il guardiano notturno) per andare a caccia e dopo averlo minacciato di fargli togliere il fucile, gli si era fatto incontro afferrando il fucile per le canne, gesto questo che, come la minaccia, non rientrava nell'attività lavorativa.

La Rocco propone ricorso con unico motivo di annullamento. L'INAIL resiste con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia - con l'unico motivo - la violazione dell'art. 2 t.u. 30.6.1965 n. 1124 e vizio di motivazione, contestando che nella ricostruita situazione (da cui erano risultate anche le funzioni del Bauso di sorvegliante della cava, esercitate in atto allorché intervenne per redarguire il guardiano notturno negligente) non ricorressero le condizioni di rischio professionale specifico, coperto dalla tutela assicurativa.

Il ricorso è fondato.

Il giudice di rinvio, sia pure dopo avere manifestato qualche perplessità, ha finito con lo stabilire - in adempimento al compito che gli incombeva a seguito della cassazione per difetto di motivazione della pronuncia del Tribunale di Enna - che l'attività lavorativa del Bauso, in relazione alla quale doveva accertarsi se ricorrevano le condizioni di rischio professionale specifico, era quella di sorvegliante della cava.

Su tale presupposto si svolge infatti tutto il successivo ragionamento intenso ad escludere il nesso di cui all'art. 2 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 ed imperniato sulla considerazione che la condotta dello stesso infortunato, nel corso del litigio col Fiasché (dal cui fucile era partito il colpo mortale) a seguito del rimprovero per l'essersi allontanato dal posto di lavoro, aveva creato una situazione di rischio elettivo, non protetta dall'assicurazione antinfortunistica. Per giungere a tale conclusione il Tribunale di Agrigento osserva che, se il rimprovero mosso al Fiasché creava una situazione di rischio strettamente connessa allo svolgimento dell'attività lavorativa, la minaccia invece di fargli togliere il fucile appariva piuttosto una rappresaglia, che non trovava alcuna giustificazione nelle esigenze del lavoro, così come il successivo gesto di afferrare il fucile per le canne, gesto che non trovava - ad avviso del Tribunale - alcuna legittimazione nelle mansioni di sorveglianza e doveva perciò ricondursi soltanto a motivi di carattere personale.

Tale ragionamento, del tutto immotivato in ordine a quest'ultima affermazione (che avrebbe ben potuto costituire valida premessa per l'esclusione del nesso professionale, se si fosse dimostrato che il litigio era stato determinato solo da rancori fra i due litiganti, senza riferimento effettivo allo svolgimento dei compiti di sorvegliante che si riconoscono al Bauso), denuncia peraltro l'erronea percezione da parte del Tribunale del tipo di collegamento che il citato articolo 2 postula fra l'infortunio e l'attività di lavoro e che, secondo la locuzione "in occasione di lavoro", va configurato in tutte le possibili eventualità concrete in cui l'attività lavorativa può manifestarsi, ivi comprese quelle che l'infortunato avrebbe potuto evitare con un comportamento più prudente, perché, essendo la protezione antinfortunistica diretta a coprire non solo i rischi "inevitabili", ma tutti i rischi ampiamente connessi all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questa si svolge, è inconferente l'indagine sulla maggiore o minore attenzione, diligenza o prudenza dell'infortunato. Quel che è necessario accertare è se l'infortunio abbia attinenza e non marginale col lavoro o non piuttosto con altre attività o rapporti del soggetto, estranei alle funzioni e finalità aziendali.

A torto il resistente istituto deduce l'insindacabilità in questa sede, come questione di fatto, dell'apprezzamento col quale il giudice di rinvio ha escluso il carattere professionale della situazione di rischio in cui l'infortunio si è verificato, ascrivendo l'evento a rischio elettivo cui l'infortunato si è esposto. Non è chi non veda infatti come rientri nel rischio specifico dell'attività dell'incaricato della sorveglianza su altri lavoratori quello connesso i rapporti intersoggettivi che le relative mansioni comportano: fra queste rientra, addirittura con carattere di normalità, l'esigenza di muovere osservazioni, censure, rimproveri sull'operato degli altri dipendenti, con tutte le possibili implicazioni, per avventura anche trasmodanti nella violenza, circostanze queste che non valgono certo - di per se stesse - a rompere il collegamento con l'attività lavorativa (il cui svolgimento effettivo non è in discussione nel caso in esame), fino a prova contraria dell'intervento del rischio elettivo, inteso questo nella specifica accezione di creazione da parte dell'infortunato di una situazione non rientrante fra quelle proprie dell'attività di lavoro, nonostante la mera coincidenza temporale o topografica con essa.

Il mezzo di ricorso dev'essere pertanto accolto sotto il suo duplice profilo del difetto di motivazione sull'esclusivo movente "personale" ed extralavorativo dell'intervento dell'infortunato, nonché della violazione dell'art. 2 nel senso dell'erronea concezione della "occasione di lavoro" prevista in detta norma, col conseguente annullamento della sentenza impugnata e nuovo rinvio ad altro giudice di appello designato nel Tribunale di Caltanissetta, il quale esaminerà la causa e provvederà altresì sulle spese di questo giudizio per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Sezione del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. Roma, 28 maggio 1985. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 1986